

BGer 1P.16/2001 vom 2. März 2001

Bundesgericht, 2001-03-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.16_2001

FR: TF 1P.16/2001 du 2 mars 2001

IT: TF 1P.16/2001 del 2 marzo 2001

Regeste

Procedura penale

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi sottopostigli, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti o dalle conclusioni delle parti (DTF 126 I 257 consid. 1a, 81 consid. 1, 125 I 253 consid. 1a). a) Secondo l' art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. È irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2). Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui manca la qualità di vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312. 5) non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali essi abbiano tale qualità; essi non sono segnatamente legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale o di promozione dell'accusa. La pretesa punitiva spetta unicamente allo Stato e il lesa o la parte civile non può quindi prevalersi di un interesse giuridico secondo l' art. 88 OG (DTF 126 I 97 consid. 1a, 125 I 253 consid. 1b, 120 Ia 101 consid. 1a, 157 consid. 2a/aa; sentenze del 21 dicembre 1999 nella causa B., consid. 3, e del 6 dicembre 1999 nella causa R., apparse in R DAT I-2000, n. 52, pag. 496 segg. , e n. 53, pag. 498 segg.). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell' apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b). Questa giurisprudenza è stata mantenuta anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, dell' art. 9 Cost. (sentenza inedita del 16 agosto 2000 in re H., consid. 1a/aa; DTF 126 I 81 consid. 3-6). b) Il ricorrente A._____ non sostiene d'aver qualità di vittima secondo l' art. 2 cpv. 1 LAV . In effetti, il reato da lui prospettato è quello di truffa (art. 146 CP) che, diretto contro il patrimonio, non rientra, di massima, nel campo di applicazione della LAV (FF 1990 II 725; DTF 123 IV 184 consid. 1b, 190 consid. 1, 120 Ia 157 consid. 2d/aa-cc). Egli non è pertanto vittima ai sensi della LAV, ciò che gli avrebbe conferito, quale "lex specialis" per rapporto all' art. 88 OG , la capacità di agire (art. 8 cpv. 1 LAV ; DTF 120 Ia 157 consid. 2a-d).

E. 2

a) Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il lesa o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza

equivalga a un diniego di giustizia formale. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch' egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di offrire mezzi di prova o di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 125 II 86 consid. 3b pag. 94, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a). b) I ricorrenti adducono che la CRP, omettendo di pronunciarsi su numerosi argomenti decisivi da loro fatti valere a sostegno della proposta di atto d'accusa, avrebbe violato il loro diritto di essere sentiti incorrendo in un diniego di giustizia formale. aa) La critica ricorsuale secondo cui la decisione impugnata, in quanto non motivata, violerebbe dal profilo formale le esigenze minime di motivazione attiene alla qualità di parte nella procedura cantonale e sarebbe, di massima, ammissibile (cfr. sentenza del 17 giugno 1994 consid. 1b, apparsa in ZBl 96/1995 pag. 136; sentenze inedite del 3 ottobre 2000 in re A., consid. 1c/bb, e del 16 agosto 2000 in re H., consid. 1b/bb). In realtà, i ricorrenti lamentano che la CRP non si sia pronunciata su determinati argomenti, da loro ritenuti decisivi ai fini della vertenza e che, pertanto, la motivazione della decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata in quanto non abbastanza circostanziata. Di massima, il ricorrente che non è legittimato nel merito non lo è nemmeno per far valere che la motivazione della decisione impugnata, dal profilo sostanziale, sarebbe insufficientemente circostanziata, l'esame di tale censura non potendo essere disgiunto dal merito della vertenza (DTF 120 Ia 101 consid. 3b pag. 110, 227 consid. 1, 118 Ia 232 consid. 1c, 117 Ia 90 consid. 4a in fine; sentenza del 6 dicembre 1999, citata; vedi però le critiche formulate ad esempio da Walter Kälin, *Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde*, 2a ed., Berna 1994, pag. 245; su questo tema vedi pure Michele Albertini, *Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates*, tesi, Berna 2000, pag. 193 seg.). Le decisioni invocate in tale ambito dai ricorrenti, concernenti l'esame di asserite violazioni del diritto di essere sentito, sono ininfluenti poiché concernono altre fattispecie; in quella del 21 dicembre 1999 in re A., il gravame è stato esaminato nel merito perché il ricorrente poteva prevalersi della qualità di vittima secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV (consid. 3c in fine, apparsa in Rep 1999 n. 17 e in R DAT I-2000 n. 52). Il quesito di sapere se i ricorrenti siano in concreto legittimati a sollevare le accennate censure di motivazione insufficientemente differenziata può rimanere aperto, viste le considerazioni che seguono. Essi rimproverano alla CRP di non aver esaminato sufficientemente alcuni loro argomenti decisivi, che l'avrebbero condotta sia a escludere l'esistenza di una donazione del ristorante dal padre al figlio sia la sussistenza di un successivo accordo tra i due per la retrocessione del ristorante. Questa censura, e in particolare la questione di sapere se i loro argomenti siano decisivi, non possono essere disgiunte dal merito della causa e sono pertanto inammissibili (sentenza del 16 agosto 2000, citata, consid. 2d). Le altre censure concernono la valutazione delle prove, rispettivamente il loro apprezzamento anticipato, e sono quindi inammissibili. bb) Del resto, la critica riguardante l'asserita carenza di motivazione non reggerebbe comunque. Dal diritto di essere sentito, desumibile dall' art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall' art. 4 vCost.), la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata: questa esigenza ha essenzialmente lo scopo di permettere da un lato agli interessati di afferrare le ragioni alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa, e dall'altro all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa in fine, 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c). Nella contestata sentenza la Corte cantonale ha esaminato la tesi della Procuratrice pubblica secondo cui l'istruttoria,

fondata anche su testimonianze e dichiarazioni scritte di dipendenti del ristorante, non ha permesso di stabilire con sufficiente chiarezza se qualcosa sia stato convenuto fra padre e figlio al momento in cui quest'ultimo ha cessato l'attività al ristorante; la CRP ha inoltre precisato perché non è stata ritenuta la tesi dei ricorrenti, secondo cui i denunciati avrebbero inventato sia la donazione del ristorante da parte del padre al figlio sia l'esistenza dell'accordo intercorso tra i due riguardo al prelevamento di 6'000'000 franchi francesi in relazione all'asserita successiva rinuncia della proprietà del ristorante. La CRP si è poi espressa sull'esistenza di due procure, una generale e una relativa al conto XXX, la prima essendo stata revocata da A. _____, mentre la seconda era ancora valida al momento della commissione del presunto reato. Su questi punti la motivazione della contestata decisione, di oltre sei pagine (consid. 3 e 4), adempie chiaramente le citate esigenze, visto che la CRP si esprime sulle circostanze significative atte a influire sul giudizio di merito: non è per contro necessario, come sostenuto implicitamente dai ricorrenti, ch'essa si pronunci su ogni loro asserzione, essendo sufficiente, come nella fattispecie, ch'essa si limiti all'essenziale e che l'insieme dei motivi permetta agli interessati di afferrare le ragioni alla base del provvedimento e di rendersi conto della sua portata (DTF 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c). c) I ricorrenti fanno valere infine che la CRP sarebbe incorsa in un diniego di giustizia formale, lesivo dell' art. 29 Cost. , perché avrebbe indebitamente ristretto il proprio potere d'esame. Al loro dire la Corte cantonale, dopo aver affermato di dover verificare l'esistenza di sufficienti e seri indizi di reato, avrebbe in realtà proceduto a un esame più rigoroso, limitandosi ad accertare se dall'incarto emergessero prove certe della colpevolezza dei denunciati. La critica, speciosa, non regge. In effetti, la Corte cantonale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non ha limitato il proprio potere d'esame affermando che non si poteva escludere che la tesi dei denunciati fosse vera e che i proponenti non erano riusciti a smontarla. Premesso che occorre procedere a un esame rigoroso dei presupposti per l'ammissione dell'atto di accusa, essa ha concluso che la tesi contenuta nell'atto privato di accusa non poteva essere condivisa per vari motivi, indicati nella decisione impugnata; ha poi ritenuto che non sussistevano sufficienti e seri indizi che gli accusati avessero agito senza il consenso dei denunciati o avessero violato le istruzioni relative alla procura sul conto XXX. La critica ricorsuale concerne pertanto, in realtà, il contestato accertamento dei fatti e la criticata valutazione delle prove compiuti dalla CRP.

E. 3

Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG). L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.